

COMUNE DI SAN BUONO

PROVINCIA DI CHIETI

**(art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del
27.12.2013)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
TARI**

Sommario	
ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 3 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	3
ARTICOLO 4 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	3
ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA	3
ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE DELLA TASSA	4
ARTICOLO 7 - SOGGETTO ATTIVO	5
ARTICOLO 8 - BASE IMPONIBILE	5
ARTICOLO 9 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA	5
ARTICOLO 10 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE	6
ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE	6
ARTICOLO 12 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	7
ARTICOLO 13 - RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	7
ARTICOLO 14 - USCITA DALLA PRIVATIVA	8
ARTICOLO 15 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA	8
ARTICOLO 16 - DENUNCE	8
ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO	9
ARTICOLO 18 - VERSAMENTO	9
ARTICOLO 19 - POTERE DEI COMUNI	10
ARTICOLO 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10
ARTICOLO 21 - RIMBORSI	10
ARTICOLO 22 - SANZIONI	11
ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE	11
ARTICOLO 24 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	11
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza il tributo comunale sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.**

ARTICOLO 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:**
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;**
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;**
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;**
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;**
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.**

ARTICOLO 3 - PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.**
- 2. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.**

ARTICOLO 4 - PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.**
- 2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.**

ARTICOLO 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.**
- 2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.**

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, escluse le pertinenze, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, (spostata tra le riduzioni);
- b) le superfici, scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
3. **Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.**
 4. **Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.**
 5. **La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. Resta a carico del contribuente l'obbligo annuale di consegna della documentazione dalla quale sia desumibile la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, da presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.**

ARTICOLO 7 - SOGGETTO ATTIVO

1. **Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.**

ARTICOLO 8 - BASE IMPONIBILE

1. **Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.**
2. **Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1 TIA2. TARES**
3. **Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.**
4. **Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.**

ARTICOLO 9 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 10 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato:

Categorie Utenze domestiche		Descrizione
1	01.	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	02.	Utenze domestiche composte da due persone
3	03.	Utenze domestiche composte da tre persone
4	04.	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	05.	Utenze domestiche composte da cinque persone
6 o più		Utenze domestiche composte da sei o più persone

Categorie Utenze non domestiche Comuni fino a 5.000 abitanti	
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.	Campeggi, distributori carburanti
3.	Stabilimenti balneari
4.	Esposizioni, autosaloni
5.	Alberghi con ristorante
6.	Alberghi senza ristorante
7.	Case di cura e riposo
8.	Uffici, agenzie
9.	Banche, istituti di credito e studi professionali;
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14.	Attività industriali con capannoni di produzione;
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici;
16.	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè, pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21.	Discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

ARTICOLO 11 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.**
- 2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.**

ARTICOLO 12 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:**
 - a) Abitazione con un componente si applica la tariffa "uso domestico un componente";**
 - b) Abitazione con un componente singolo/a "uso domestico un componente singolo/a riduzione 33,33%";**
 - c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo o soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero (AIRE) si applica la tariffa "Uso domestico –stagionali riduzione del 33,33%";**
 - d) Abitazioni non servite – 3Km. Riduzione del 60%;**
 - e) Abitazioni non servite + 3 Km. Riduzione del 70%;**
 - f) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15,00%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 90 giorni di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;**
 - g) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.**
- 2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.**
- 3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. Resta a carico del contribuente l'obbligo annuale di consegna della documentazione dalla quale sia desumibile la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali, da presentare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la decadenza dal beneficio.**
- 4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.**

ARTICOLO 13 - RIDUZIONE PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e speciali in maniera promiscua, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.**

2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione di riduzione ed ha effetto dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro tale termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

ARTICOLO 14 - USCITA DALLA PRIVATIVA

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due (2) anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale

ARTICOLO 15 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile, unitamente al numero degli occupanti; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ARTICOLO 16 - DENUNCE

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, la richiesta di attivazione del servizio entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
2. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.

3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
5. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. È prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

ARTICOLO 17 - ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

ARTICOLO 18 - VERSAMENTO

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in due rate semestrali, alle seguenti scadenze:

RATA	SCADENZA
Prima rata	30 aprile
Seconda rata	31 ottobre

2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. **La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.**
4. **In ogni caso il termine di pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.**
5. **Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.**
6. **Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 12,00.**
7. **Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**
8. **Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.**
9. **Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione per i seguenti casi:**
 - a. **agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
 - b. **a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;**
 - c. **qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.**
10. **L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.**
11. **La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.**

ARTICOLO 19 - POTERE DEI COMUNI

1. **Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.**
2. **In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.**

ARTICOLO 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. **Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.**

ARTICOLO 21 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio tributi entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente in forma scritta tramite il modulo predisposto dall'ente da consegnare allo sportello fisico, via posta ordinaria o posta elettronica.
Il rimborso viene effettuato nelle seguenti modalità:
 - a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di centoventi (120) giorni lavorativi come stabilito all'Articolo 53.1 TQRIF associato all'indicatore riportato al comma 28.3 TQRIF.
4. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Corte di giustizia tributaria provinciale, l'Ufficio tributi dispone il rimborso entro 120 giorni lavorativi.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza
6. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 12,00.

ARTICOLO 22 - SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni o gli interessi applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata:
 - a) da 0 a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE

- 1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Corti di giustizia tributarie provinciali nei tempi e modi previsti dalla legge.**

ARTICOLO 24 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.**
- 2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.**

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.**
- 2. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza 1° gennaio 2023.**